



COMUNE DI PESCARA

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N° 33 DEL 06/03/2021

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 – ULTERIORE PROROGA ORDINANZA N. 24/2021 DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI PESCARA E ORDINANZA N. 27/2021 DI CHIUSURA PARCHI CITTADINI

IL SINDACO

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza da Covid-19 fino al 30 aprile 2021;

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2. Recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Visto il Decreto- legge 12 febbraio 2021 n. 12 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il Decreto- legge 23 febbraio 2021 n. 15 recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Vista l'Ordinanza n. 13 del 5 marzo 2021 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo avente ad oggetto “ Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione misure restrittive.”;

Richiamate:

- l'Ordinanza Sindacale n. 24 del 16/02/2021 avente ad oggetto “Misure di contenimento della diffusione del virus covid-19 – sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado del Comune di Pescara, pubbliche e private, dal 17/02/2021 e sino al 28/02/2021”, le cui motivazioni si intendono integralmente riportate;
- l'Ordinanza n. 27 del 20/02/2021 avente ad oggetto “Misure di contenimento della diffusione del covid-19 – chiusura di tutti i parchi cittadini dal 20/02/2021 al 28/02/2021”;
- l'Ordinanza Sindacale n. 30 del 26/02/2021 avente ad oggetto “Misure di contenimento della diffusione del virus covid-19 – proroga Ordinanza n. 24/2021 di sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado del comune di Pescara e proroga Ordinanza n. 27/2021 di chiusura parchi cittadini”;

Preso atto del progressivo aumento dei casi di positività al Covid-19 registrato a partire dal mese di febbraio e che prosegue anche nei primi giorni del mese di marzo nella provincia di Pescara e, in particolare, nella Città di Pescara;

Evidenziato che nel periodo 27 febbraio – 5 marzo 2021 sono stati notificati all'Ente n. 563 nuovi casi di positività al Covid-19 (media di 80 casi/giorno) e n. 14 decessi di soggetti positivi al virus residenti nel Comune;

Vista la nota del 6/03/2021 del Direttore del Coordinamento Risposta Aziendale Covid della ASL di Pescara, Dott. Giustino Parruti, avente ad oggetto “*Situazione rivalutazione settimanale epidemiologica Asl di Pescara, nella quale si evidenzia che “la situazione di rischio epidemiologico si sia, nel contesto della Città e nel paragone col resto della Provincia, mantenuta sostanzialmente stazionaria, senza chiari e significativi elementi di miglioramento. In particolare elevato rimane il numero assoluto dei nuovi casi incidenti in Città, il carico dell'Ospedale per quanto attiene all'occupazione dell'Area Covid, e la proporzione di tamponi positivi incidenti nella fascia di età <20 anni rispetto al totale dei nuovi casi. Per tali ragioni, si ritiene inopportuno in questo momento un alleggerimento delle restrizioni poste in essere nelle precedenti settimane, anche e soprattutto per non vanificare gli effetti di quanto sin qui indotto dalle vigenti restrizioni.”;*

Preso atto, inoltre, che sono in corso le attività vaccinali destinate al personale docente e non docente delle scuole, che vedranno la conclusione, presumibilmente, alla data del 14 marzo 2021;

Ritenuto, in ragione della situazione epidemiologica ancora in atto e della massiva operazione di vaccinazione che vedrà coinvolto tutto il personale della scuola nel corso della prossima settimana, di prorogare ulteriormente, in via strettamente prudenziale e nel rispetto dei principi proporzionalità di adeguatezza e precauzione, sino al 14/03/2021:

- l'Ordinanza n. 24 del 16/02/2021, limitatamente alla sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia del Comune di Pescara, pubbliche e private;
- l'Ordinanza n. 27 del 20/02/2021 relativa alla chiusura di tutti i parchi cittadini, dei giardini, delle aree verdi, della Riserva Naturale Pineta Dannunziana e della Riserva Pineta Santa Filomena, fine di ridurre i potenziali momenti di contagio della popolazione;

Dato atto che permangono le ragioni di contingibilità e urgenza che consentono l'adozione di misure idonee a tutelare la salute delle persone e la pubblica incolumità, per il protrarsi della situazione in atto e al fine di evitare circostanze atte a favorire la trasmissione del virus;

Vista la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, art.32, che attribuisce al sindaco in qualità di autorità sanitaria locale competenze in maniera di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 secondo il quale *“ In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (...)”*;

Visto l'art. 50, comma 6, D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 che recita testualmente *“In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma”*;

ORDINA

- per quanto sopra premesso e considerato, la proroga sino al 14/03/2021 delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n. 24 del 16/02/2021, limitatamente alla sospensione di tutte le attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia del Comune di Pescara, pubbliche e private, e delle disposizioni dell'Ordinanza n. 27 del 20/02/2021 relative alla chiusura di tutti i parchi cittadini, dei giardini, delle aree verdi, della Riserva Naturale Pineta Dannunziana e della Riserva Pineta Santa Filomena, già prorogate con Ordinanza Sindacale n. 30 del 26/02/2021;

AVVISA CHE

- fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis, commi 1 e 1 bis del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

INFORMA CHE

- avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Pescara;
- la trasmissione di copia del presente provvedimento a:
 - S.E. il Prefetto della Provincia di Pescara;
 - Dirigente Ufficio IV Ambito Territoriale di Chieti e Pescara;
 - Dirigenti Istituti scolastici di Pescara;
 - Dipartimento Prevenzione ASL Pescara;
 - Questore di Pescara;
 - Comandante Provinciale dei Carabinieri di Pescara;

- Comandante Provinciale della GdF di Pescara;
- Comandante della Polizia Locale;
- Settore Politiche per il Cittadino;
- Ambiente S.p.A.

IL SINDACO
MASCI CARLO
(atto sottoscritto digitalmente)